

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 234/ASURDG DEL 25/03/2013

Oggetto: Concessione patrocinio legale al Dr. F.P. - Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

.....

VISTO il documento istruttorio, allegato a far parte integrante del presente atto, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere, per le ragioni tutte esposte nel Documento Istruttorio e che qui si intendono espressamente richiamate, l'istanza di patrocinio legale formulata dal Dr. F.P. con missiva n. 2259/AV2 del 08/01/2013;
2. di prendere atto che con la richiamata nota n. 2259/AV2 del 08/01/2013, il dipendente in parola individuava quale legale fiduciario ai fini della difesa, l'Avv. Alessandro Scaloni del Foro di Ancona;
3. di dare atto che il patrocinio legale viene riconosciuto ai sensi dell'articolo 25, secondo comma del CCNL Sanità dell'8/06/2000 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999;
4. di trasmettere la presente Determina al Servizio Personale dell'Area Vasta 2 di Ancona, affinché provveda alla relativa comunicazione di assenso al dipendente, trattandosi di applicazione di istituto contrattuale, nonchè alla conservazione agli atti del relativo fascicolo;
5. di dare atto che il sinistro è stato regolarmente denunciato con nota prot. 1947 del 28/01/2013 alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL su polizza di tutela legale n. 71/50791652, al fine della presa in carico degli oneri economici conseguenti;

6. di dare atto altresì che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Area Affari Generali e Contenzioso)

Normativa ed atti di riferimento:

- L. R. n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- D. G. R. M. n. 1704/2005 “Art. 3 comma 2 L. R. 13/03 – direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’ASUR”;
- Determina D.G. ASUR n. 782/2005 “Processo di fusione L. R. 13/03 – atto di perfezionamento ex D.G. R. M. n. 1563/2005 e n. 1703/2005;
- Art. 25, secondo comma, del CCNL dell’8/06/2000 comparto Sanità Area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999;

E’ stato notificato presso la scrivente Azienda atto di citazione, che per maggior comprensione si unisce in copia, concernente richiesta di risarcimento del danno in relazione al TSO cui venne sottoposta la Sig. I.G. presso le strutture dell’Azienda O.U.OO.RR..

Il richiamato atto risulta notificato anche al Dr. F.P. in relazione alle attività dallo stesso ivi prestate nell’ambito del Dipartimento interaziendale di Salute Mentale costituito tra l’Azienda O.U.OO.RR. e l’ASUR – ex Zona Territoriale 7, (Determinazioni nn. 350/DZ/2005, 134/DZ/2006, 369/DG/2006, 203/ZT7/2006).

Il Dr. Pierantonelli in relazione alla notifica del citato atto ha richiesto la concessione del patrocinio legale con missiva n. 2259/AV2 del 08/01/2013 indirizzata anche al Servizio dedicato dell’Azienda O.U.OO.RR. , indicando quale proprio legale l’Avv. Alessandro Scalonì.

Con nota prot. 1947 del 28/01/2013 si provvedeva ad attivare in via cautelativa la polizza di Tutela Legale UNIPOL n. 71/50791652.

Dalla disamina della regolamentazione approvata con i su richiamati atti non emergevano tuttavia con chiarezza i criteri e le modalità di gestione sotto il profilo giuridico ed economico del personale dipendente dell’ASUR allorquando questo espletò attività a beneficio delle richiamate strutture dell’Azienda di Torrette.

Per detto motivo si provvedeva con nota prot. 1568/2013 a chiedere chiarimenti al Dirigente del Servizio Risorse Umane dell’Area Vasta 2 sede operativa di Ancona e contestualmente a rappresentare in via cautelativa l’esigenza di copertura assicurativa all’Azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Torrette.

L'Azienda sopra citata ha riscontrato negativamente la richiesta con nota protocollo 4694 del 01/03/2013 e il Dirigente del Servizio Personale dell'Area Vasta 2 sede operativa di Ancona ha confermato, chiarito che l'attività espletata nell'ambito del DSM è attività istituzionale, come la fattispecie rientrasse nell'art. 25 CCNL.

Tanto premesso trattandosi di personale medico trova applicazione appunto l'art. 25, secondo comma, del CCNL Sanità dell'8/06/2000 - Area Dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, dispone:

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa"

In relazione a quanto precede e considerato che allo stato non sono ravvisabili i presupposti per l'applicazione del 1° comma dell'articolo 25 sopra richiamato, la richiesta di patrocinio legale è accoglibile ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

Per quanto in premessa esplicitato, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa adozione il seguente schema di Determina:

1. di accogliere, per le ragioni tutte esposte nel Documento Istruttorio e che qui si intendono espressamente richiamate, l'istanza di patrocinio legale formulata dal Dr. F.P. con missiva n. 2259/AV2 del 08/01/2013;
2. di prendere atto che con la richiamata nota n. 2259/AV2 del 08/01/2013, il dipendente in parola individuava quale legale fiduciario ai fini della difesa, l'Avv. Alessandro Scaloni del Foro di Ancona;
3. di dare atto che il patrocinio legale viene riconosciuto ai sensi dell'articolo 25, secondo comma del CCNL Sanità dell'8/06/2000 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999;
4. di trasmettere la presente Determina al Servizio Personale dell'Area Vasta 2 di Ancona, affinché provveda alla relativa comunicazione di assenso al dipendente, trattandosi di applicazione di istituto contrattuale, nonchè alla conservazione agli atti del relativo fascicolo;

5. di dare atto che il sinistro è stato regolarmente denunciato con nota prot. 1947 del 28/01/2013 alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL su polizza di tutela legale n. 71/50791652, al fine della presa in carico degli oneri economici conseguenti;
6. di dare atto altresì che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Procedimento

Avv. Lucia Cancellieri

- ALLEGATI -

Non presenti